

CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ARTT. 37 E 39 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

TRA

La **So.Re.Sa. S.p.A.** (di seguito denominata anche **Centrale di Committenza**), C.F. 04786681215, con sede in Centro Direzionale, Isola F/9, Complesso Esedra – 80143, NAPOLI, in persona del Direttore Generale, **Dott. Gianluca Postiglione**, per la carica ivi domiciliato

E

il Consiglio regionale della Calabria, in persona del Direttore Generale dott. Maurizio Priolo, nato a Reggio Calabria il 19 agosto 1968, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, via Cardinale Gennaro Portanova snc, C.F. 80001350802, con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) consiglioregionale@pec.consrc.it; (di seguito denominata **Stazione Appaltante**)

PREMESSO

- che** l'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 50 e s.m.i. del 18/04/2016 e s.m.i. (da ora *Codice*) dispone che i soggetti aggregatori regionali, quale So.Re.Sa., sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
- che** la Stazione Appaltante è un Ente strumentale di Diritto Pubblico della Regione Campania istituito con L.R. 10/1998;
- che** la Stazione Appaltante ha manifestato, con nota del Commissario Straordinario avv. Luigi Stefano Sorvino, avente prot. SoReSa SRA-0024287-2017 del 28/12/2017, la propria volontà di stipulare un atto convenzionale regolante l'attività di Committenza ausiliaria di So.Re.Sa. SpA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, co. 1, lett. m), punto 3), 37, co. 8, e 39, co. 1, del *Codice*, oltre che dell'art. 6, co. 15-sexies, della l.r. 28/2003, introdotto dalla l.r. 16/2014, avente ad oggetto la preparazione e gestione di singole procedure di appalto in nome e per conto della Stazione Appaltante;
- che** ai fini dell'attribuzione alla So.Re.Sa. delle attività di Committenza ausiliaria si rende necessaria la stipula di apposita convenzione fra la Stazione Appaltante e la So.Re.Sa., che ne disciplini il rapporto;
- che** con Deliberazione n. xx del xx/xx/2018 la Stazione Appaltante ha approvato lo schema di convenzione preventivamente condiviso con la So.Re.Sa..

TUTTO CIO'PREMESSO

LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Ambito di operatività della Centrale di Committenza)

1. La presente convenzione, alle condizioni in essa contenute, è finalizzata a regolare i rapporti tra la Stazione Appaltante e la So.Re.Sa., ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. m), punto 3), 37, co. 8, e 39, co. 1, del *Codice*, oltre che dell'art. 6, co. 15-sexies, della l.r. 28/2003, introdotto dalla l.r. 16/2014.
2. L'ambito di operatività della Centrale di Committenza, per conto della Stazione Appaltante, è relativo alle fasi amministrative della procedura per la selezione del contraente nell'ambito degli affidamenti per la fornitura di beni, servizi e lavori che la Stazione Appaltante vorrà delegare a SoReSa.
3. L'elenco delle procedure di gara da delegare a SoReSa. è comunicato all'atto della stipula della presente convenzione e/o del suo eventuale rinnovo. SoReSa. e la Stazione Appaltante condivideranno il cronoprogramma degli interventi delegati in relazione ponderando la loro priorità e ai carichi di lavoro di So.Re.Sa. Tale elenco potrà essere successivamente rivisto, nel corso del periodo di validità della presente Convenzione. Qualsiasi modifica deve essere espressamente accettata dalle

Parti.

4. Su richiesta della Stazione Appaltante, l'ambito di operatività della Centrale di Committenza può riguardare anche la definizione della proposta di strategia di gara, oggetto di successiva condivisione con la Stazione Appaltante, nonché la predisposizione degli atti tecnici di gara (Capitolato tecnico e relativi allegati).

Art. 3

(Durata della Convenzione)

La presente Convenzione termina la propria efficacia al completamento di tutte le attività di carattere amministrativo e tecnico, di cui all'Art. 4 della presente convenzione, propedeutiche alla stipula dei contratti di appalto con i soggetti risultati aggiudicatari (ove esistenti) delle procedure di selezione delegate a SoReSa entro il **primo anno** successivo dalla data di stipula della presente Convenzione.

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza)

La So.Re.Sa. assumerà le attività di Committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, co. 1, lett. m), 37, co. 8, e 39 del *Codice*, oltre che dell'art. 6, co. 15-sexies, della l.r. 28/2003, ed in tale veste svolgerà le seguenti attività:

- a) *(nel caso di cui all'Art. 2, punto 4, della presente Convenzione)* definizione della proposta di strategia di gara, oggetto di successiva condivisione con la Stazione Appaltante, e successiva predisposizione degli atti tecnici di gara (Capitolato tecnico e relativi allegati)
- b) predisposizione della documentazione amministrativa di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati). *Nel caso l'ambito di operatività non si estenda a quanto previsto all'Art. 2, punto 4, della presente Convenzione*, i criteri di selezione, di cui all'art. 83, co. 1, del *Codice*, nonché i criteri di aggiudicazione dell'offerta e la relativa ponderazione, di cui all'art. 95, co. 6, del *Codice*, sono definiti dalla Stazione Appaltante con il supporto di So.Re.Sa.;
- c) trasmissione degli atti di gara alla Stazione Appaltante per l'adozione del provvedimento di approvazione degli stessi e di autorizzazione all'avvio della procedura di gara;
- d) nomina del responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 31, co. 14, del *Codice*, dal momento dell'indizione della gara e fino all'aggiudicazione efficace e predisposizione della documentazione propedeutica alla stipula contrattuale, ferma restando la competenza della Stazione Appaltante in ordine alla necessità di nominare il proprio Responsabile del Procedimento nella fase dell'esecuzione e il Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, co. 1 e 3, e dell'art. 101, co. 1, del *Codice*;
- e) avvio della procedura di gara mediante la pubblicazione del relativo bando, secondo quanto previsto agli artt. 71, 72 e 73 del *Codice*;
- f) nomina del seggio deputato alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*, secondo quanto previsto dall'art. 29, co. 1, del *Codice*, nonché nomina della Commissione giudicatrice *(ove richiesta dal tipo di procedura)*, di cui all'art. 77 del *Codice*, ed espletamento della procedura di gara;
- g) effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del *Codice*;
- h) verifica dell'anomalia delle offerte *(ove presente)*, ai sensi dell'art. 97 del *Codice*;
- i) esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
- j) gestione del contenzioso amministrativo relativo alla procedura di gara (vedere successivo Art. 8);
- k) formulazione della graduatoria di merito e della proposta di aggiudicazione, accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e aggiudicazione efficace dell'appalto;
- l) acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto;
- m) trasmissione degli atti propedeutici alla stipula del contratto di appalto alla Stazione Appaltante per il seguito di competenza.

Art. 5

(Attività che entrano nella competenza della Stazione Appaltante)

Restano di competenza della Stazione Appaltante:

- a) trasmissione a So.Re.Sa. dei fabbisogni in termini quantitativi e qualitativi dei beni, servizi e lavori da mettere a gara;
- b) *(nel caso l'ambito di operatività non si estenda a quanto previsto all'Art. 2, punto 4, della presente Convenzione)* predisporre gli atti tecnici di gara (Capitolato e relativi allegati e documenti tecnici integrativi);
- c) *(nel caso l'ambito di operatività non si estenda a quanto previsto all'Art. 2, punto 4, della presente Convenzione)* indicare i criteri di selezione di cui all'art. 83 del *Codice*;
- d) *(nel caso l'ambito di operatività non si estenda a quanto previsto all'Art. 2, punto 4, della presente Convenzione)* indicare i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui all'art. 95 del *Codice* *(ove richiesto in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto)*;

- e) *(nel caso l'ambito di operatività non si estenda a quanto previsto all'Art. 2, punto 4, della presente Convenzione)* supportare So.Re.Sa. nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento di carattere tecnico ricevute in fase di gara;
- f) presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione da parte di So.Re.Sa. e stipula del contratto di appalto con i soggetti risultati aggiudicatari;
- g) nomina di un proprio Responsabile del Procedimento nella fase dell'esecuzione e il Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, co. 1 e 3, e dell'art. 101, co. 1, del *Codice*;
- h) monitoraggio ed esecuzione del contratto;
- i) gestione del contenzioso relativo alla fase esecutiva del contratto;
- j) tutti gli adempimenti connessi alla corretta corresponsione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento della fornitura.

Art. 6

(Tempi indicativi per l'esecuzione delle attività di competenza di So.Re.Sa.)

1. So.Re.Sa. e la Stazione Appaltante si impegnano a definire e condividere annualmente le iniziative oggetto di delega, contemperando esigenze e vincoli delle due amministrazioni.
2. So.Re.Sa. si impegna a predisporre gli atti di gara di propria competenza e indire la gara, nel rispetto del cronoprogramma condiviso, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dalla Stazione Appaltante di tutte la documentazione tecnica necessaria di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della presente Convenzione *(nel caso l'ambito di operatività non si estenda a quanto previsto all'Art. 2, punto 4, della presente Convenzione)* e, in ogni caso, successivamente all'effettiva corresponsione in via anticipata, da parte della Stazione Appaltante, dei corrispettivi di cui all'Art. 7, punto 3.

CAPO II

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

(Oneri a carico della Stazione Appaltante)

1. Pur non perseguendo finalità di lucro è previsto, ai sensi dell'art. 6, co. 15-quinquies, della l.r. 28/2003, introdotto dalla l.r. 16/2014, che i soggetti per i quali So.Re.Sa. esplica la propria attività debbano provvedere interamente ai costi della gara appaltata e delle procedure concorsuali espletate. Per tale motivo la Stazione Appaltante assicura la copertura di tutti gli oneri che derivano dalla sottoscrizione della presente Convenzione e delle spese vive sostenute da So.Re.Sa. per l'espletamento delle procedure amministrative di selezione, che si riportano di seguito a mero titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo:
 - costi per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione secondo quanto previsto dagli art. 72, 73 e 98 del *Codice*;
 - costi delle eventuali indennità riconosciute ai membri delle Commissioni giudicatrici;
 - costo del corrispettivo per singola procedura (calcolato sulla base delle risultanze del modello di preventivo allegato alla presente);
 - spese sostenute per la difesa in sede giurisdizionale in caso di ricorsi.
2. Le spese di cui sopra sono preventivate, per ciascuna procedura, in un apposito documento: "*il preventivo*", sottoscritto per accettazione dalle parti.
3. La fatturazione dei corrispettivi pattuiti nel *preventivo* sarà effettuata in via anticipata (in misura del 50% del totale corrispettivo pattuito) all'atto della sottoscrizione del preventivo rispetto all'espletamento delle attività. Le parti concordano espressamente che la mancata corresponsione anticipata del 50% dei corrispettivi pattuiti e fatturati entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura determinerà inadempimento contrattuale da parte della Stazione Appaltante e comporterà la mancata effettuazione delle attività preventivate da parte di So.Re.Sa. Spa. A conclusione della procedura (aggiudicazione avvenuta) sarà emessa fattura a saldo del 50% del corrispettivo e delle spese di procedura sostenute e rendicontate in fattura.

GAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

(Contenzioso)

4. La So.Re.Sa. cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamenti degli appalti fino all'aggiudicazione efficace, con il supporto tecnico giuridico della Stazione Appaltante. Gli oneri economici eventualmente conseguenti ai contenziosi restano a carico della Stazione Appaltante.
5. La Stazione Appaltante si impegna espressamente a convenire in giudizio in caso di contenzioso relativo alle procedure di

appalto e ad assumere i relativi oneri nei propri bilanci, in qualità di Stazione Appaltante, in quanto soggetto deputato ed obbligato al pagamento di ogni eventuale onere derivante ed attinente al contenzioso.

6. La Stazione Appaltante si impegna espressamente ad assumere a proprio carico le spese di duplicazione degli Atti di gara, anche conseguenti alle attività di contenzioso e/o a richieste dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 9

(Controversie relative all'attivazione della convenzione)

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente. Il foro competente per ogni decisione nel merito della controversia è quello di Napoli.

Art. 10

(Recesso)

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo, con preavviso scritto di almeno 15 giorni tramite mezzo che renda certa la data di ricezione; in tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 11

(Esenzione per bollo e registrazione)

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12

(Disposizioni finali)

Ogni sopraggiunta direttiva, linea guida o qualunque disposizione normativa riferita alle norme richiamate nella presente Convenzione e/o in ogni caso attinenti alle attività disciplinate con la presente Convenzione in ogni caso attinente alle attività disciplinate con la presente Convenzione, è da intendersi immediatamente recepita dalla medesima.

Art. 13

(Referenti per l'attuazione della Convenzione)

Referenti per l'attuazione della convenzione sono:

- per la Stazione Appaltante: Avv. Alessandra Saladino, (tel. 0965/880313; email: saladino.alessandra@alice.it;
- [pec: direzione.generale@pec.consrc.it](mailto:pec:direzione.generale@pec.consrc.it))
- per la So.Re.Sa.: Dott. Gianluca Postiglione (tel. 081/2128174; email: segreteria@soresa.it; [pec: soresa@pec.soresa.it](mailto:pec:soresa@pec.soresa.it)).

Art. 14

(Manleva)

La Stazione Appaltante manleva, con il presente atto, So.Re.Sa. Spa per i casi di ritardi nei propri adempimenti, nelle fattispecie determinate da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza.

So.Re.Sa. sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali, e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a interruzioni di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazioni, ecc.) e di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi.

So.Re.Sa. è, in generale, responsabile dell'esatto e corretto adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi della presente Convenzione, inclusi gli eventuali addenda che saranno concordati tra le Parti.

Le attività dovranno essere svolte, tra l'altro, nel pieno rispetto delle procedure, delle prescrizioni tecniche e organizzative concordate tra le Parti durante il periodo di vigenza della Convenzione.

(La Stazione Appaltante resta in generale responsabile – in qualità di unico interlocutore e unico responsabile nei confronti di So.Re.Sa. delle attività oggetto della presente Convenzione anche quando queste investono Enti delegati).

So.Re.Sa. e la Stazione Appaltante si impegnano a manlevare e tenere indenne reciprocamente da eventuali danni o

responsabilità di qualsiasi natura verso terzi derivanti dal mancato o non corretto e completo adempimento degli obblighi posti in capo a ciascuna parte della presente Convenzione.

Resta inteso che la Stazione Appaltante potrà autonomamente gestire il contenzioso o utilizzare i legali di So.Re.Sa. su specifico incarico, riconosce che So.Re.Sa. è esonerata da responsabilità per qualunque ritardo o impossibilità nello svolgimento delle attività alla stessa affidate dovuti a cause di forza maggiore o comunque per cause ad essa non imputabili, ivi incluso il caso di sospensione, interruzione, annullamento e/o revoca delle procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente poste in essere da So.Re.Sa.

La Stazione Appaltante riconosce che l'incarico, come descritto nei precedenti punti, deve intendersi conferito nella più ampia e generale forma, in modo che nei confronti di So.Re.Sa. non possa mai essere eccepito difetto alcuno di facoltà o di rappresentanza, senza necessità di ulteriore ratifica da parte della Stazione Appaltante.

La Centrale di Committenza

So.Re.Sa. S.p.A.

Il Direttore Generale

(dott. Gianluca Postiglione)

La Stazione Appaltante

Consiglio regionale della Calabria

Il Direttore Generale

(dott. Maurizio Priolo)